

N. 46115... R.Ric.C.

N. R.N.R.: 007245/2012

G. 90  
Rep. 257/17



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte d'Assise d'Appello di Bologna**

La Corte d'Assise d'Appello di Bologna Prima Sezione Penale  
composta dai magistrati:

1 - Dr.	<b>PEDERIALI ALBERTO</b>	PRESIDENTE
2 - Dr.	<b>CALANDRA CECILIA</b>	CONSIGLIERE
3	SCAGLIONI ANTONIA	GIUDICE POPOLARE
4	DRAGHETTI LEONARDO	GIUDICE POPOLARE
5	BATTISTINI MAURO	GIUDICE POPOLARE
6	GALLO MAURO	GIUDICE POPOLARE
7	CILLONI ANTONELLA	GIUDICE POPOLARE
8	CLAUDIO PIACENTINI	GIUDICE POPOLARE

Udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna 01/07/2015 09:30

dal consigliere relatore Dr. S.S.P. Gen. Lip. G. Pandrup...

Inteso l'appellante .....

Inteso il Procuratore Generale, Dr. Alberto Canali.....

ed i difensori, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale avverso la sentenza emessa dal:

**Tribunale/GIP di** ..... in data 16/04/2014 n° 3

**CONTRO**

1) **BRACCIALE Sonia Maria** nata a San Pietro Vernotico Italia il 29/04/1968 -**DETENUTO** presso: CASA CIRC.LE BOLOGNA PQC  
difesa dall'avv. Stella Pancari del foro di Bologna di fiducia

**Imputato/i o parti civili ammessi al Patrocinio dello Stato:**

con la costituzione delle seguenti parti civili:

**REATTI Renata** nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 13/11/1964 difesa, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Marcello Marasco del foro di Brindisi di fiducia

**FERRARI UGOLINI Angela** nato a BOLOGNA il 29/10/1973 difesa, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Macello Marasco del foro di Brindisi di fiducia

e con i seguenti responsabili civili:

IMPUTAT

**COME DA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLEGATA IN ESTRATTO**

N. <sup>23</sup>..... / 15 R. Sent.

N. RG ASSISE:000040/2014

in data **SENTENZA**  
**51 LUG. 2015**  
depositata in cancelleria  
il **29 SET. 2015**

**Il Funz./Il Coll. di Canc.**

Addi.....  
notif. estratto sentenza al

contumace

**Il Funz./Il Coll. di Canc.**

Addi.....  
estratto esecutivo al P.G.  
o al P.M. di  
e alla Questura

**Il Funz./Il Coll. di Canc.**

Redatta scheda casellario  
il 14/6/2015

2456 2927/2017  
N. .... Camp. Pen.

2456/1686/2015

# CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 il giorno 16

del mese di Aprile in Bologna

## LA CORTE DI ASSISE DI BOLOGNA

composta dai Signori

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. <u>DOTT. MICHELE LEONI</u>          | Presidente            |
| 2. <u>DOTT.SSA PAOLA PASSERONE</u>     | Giudice<br>estensore  |
| 3. <u>SIG. ANTONIA DI BARTOLO</u>      | } Giudici<br>Popolari |
| 4. <u>SIG.RA MARZIA MONARI</u>         |                       |
| 5. <u>SIG. RA TERESA PALERMO</u>       |                       |
| 6. <u>SIG. RA ELISABETTA CAPIROSSI</u> |                       |
| 7. <u>SIG. RA WILLIAM MARCHETTI</u>    |                       |
| 8. <u>SIG.RA MARIA MORRA</u>           |                       |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal

Signor DOTT. SSA ROSSELLA POGGIOLI

e con l'assistenza del Cancelliere ROBERTA CASTELLARI

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa penale a rito ORDINARIO

### CONTRO

BRACCIALE SONIA MARIA,  
nata a S.Pietro Vernotico (BR) il 29/04/1968  
Detenuta presso la Casa Circondariale di  
Bologna per questa causa presente  
Difesa di fiducia dall'Avv. Stella Pancari di Bologna

V. fogli seguenti

N. 4/2014 Reg. Ser.

N. 2/2013 Reg.Gen.

Redatta Scheda il \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ Camp. Pe

N° 7245/2012 R.G.N.R.

N° 6030/2012 R. G.I.P.

## **PARTI CIVILI:**

- 1) **REATTI RENATA**, nata a S.Giovanni in Persiceto il 13/11/1964,  
residente in Faenza Via Tebano n. 134
- 2) **UGOLINI ANGELA**, nata a Bologna il 29/10/1973,  
ivi residente Via Tibaldi n. 33

Entrambe difese dall'Avv. Marcello Marasco del Foro di Benevento, con studio a Brindisi Via P. Romano n. 13 ed elettivamente domiciliate presso lo Studio de difensore

## **IMPUTAZIONE**

- 1) del reato p.e p. dagli artt. 61 n. 2 e 5, 110, 575, 577 ultimo comma c.p., art. 4 L. 110/75 perché, in concorso tra loro, cagionavano il decesso di Reatti Dino coniuge di Bracciale Sonia Maria; condotta materialmente posta in essere da Sanna Thomas Salvatore e Trombetta Giuseppe che, dopo avere concordato con Bracciale Sonia Maria l'azione criminosa, attendevano in orario notturno il rientro di Reatti Dino presso l'abitazione coniugale posta in area isolata e, aggredendolo alle spalle, lo percuotevano al capo, al torace/dorso, agli arti inferiori e superiori, con calci e pugni e spranghe zincate/di ferro, che si erano a tal fine procurati e portati con sé sul luogo del delitto, cagionando così a Reatti Dino lesioni personali gravissime in conseguenza delle quali Reatti Dino decedeva per shock traumatico a prevalente componente neurologica centrale in plurifocale emorragia subaracnoidea a frattura complessa ovoide cranico sia alla base che in sede tecale; con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in circostanze di luogo e di tempo tali da ostacolare la privata/pubblica difesa e del rapporto di coniugio fra la vittima e Bracciale Sonia Maria;  
Fatto commesso in Anzola dell'Emilia attorno alle ore 1,30/1,45 dell'8.6.2012 e decesso avvenuto presso l'Ospedale Maggiore di Bologna alle ore 3,27 dell'8/6/2012.
- 2) del reato p. e p. dagli artt. 2/7 L. n. 895/1967 e 697 c.p., perché illegalmente deteneva un caricatore bifilare per pistola

semiautomatica ed una cartuccia a palla cal. 12 marca "Fiocchi".

Accertato in Anzola dell'Emilia il 25/06/2012, in Anzola Emilia fino all'8/6/2012.

## CONCLUSIONI

**Il P.M.** conclude:

ritenuta la Bracciale mandante dell'aggressione sfociata nell'omicidio volontario di Reatti, in considerazione del rapporto di connubio, con l'aggravante delle condizioni di tempo e di luogo tali da ostacolare la difesa, che venga condannata alla pena di 27 anni di reclusione oltre alle pene accessorie di legge, escluse le attenuanti generiche che non possono essere concesse.

Per il capo B) chiede la condanna alla pena della reclusione di mesi 9 ed € 300.00 di multa.

**L'Avv. Marcello Marasco per le P.C. Reatti Renata e Ugolini Angela** deposita le conclusioni che sono allegate al verbale di udienza e chiede:

applicarsi il massimo della pena a carico dell'imputata per la punizione della condotta delittuosa commessa nonché la condanna della medesima ed in favore delle parti civili pro capite del risarcimento del danno morale da reato che si quantifica in € 141.620,00 ex Tabelle 2013 di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano ed applicabili su scala nazionale ex sentenza della C. ass. civ. n. 12408/11 e del danno patrimoniale rappresentato dai diritti creditorî da liquidarsi in relazione alle polizze vita stipulate da Reatti Dino, ivi incluse ed in special modo indicate quelle nelle quali si fa designazione dell'imputata quale beneficiaria. E tanto per ragioni di giustizia sostanziale nonché umana, non potendosi ammettere che Bracciale Sonia, moglie fedigrava e crudele assassina, percepisca la detta liquidazione risolvendo le sue esigenze di vita con il sacrificio della vita di colui al quale l'ha negata, ponendovi fine. In subordine, il quantum risarcitorio potrà essere costituito da quella diversa somma che il Giudicante ritenesse di giustizia con pronuncia secondo equità e con attribuzione anche in via di provvisoria. In vista del riconoscimento del risarcimento

La complessità della vicenda, la durata del processo, la corposità delle deposizioni testimoniali e delle ulteriori prove acquisite, giustificano ai sensi dell'art. 544, 3° comma c.p.p. la fissazione del termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara

Bracciale Sonia Maria colpevole dei reati alla stessa ascritti al capo A), riuniti sotto il vincolo della continuazione, nonché della contravvenzione ascrittale al capo B) e, concessa quanto al reato di omicidio contestato sub A) l'attenuante di cui all'art. 116 c.p. prevalente sulle contestate aggravanti, la condanna, quanto ai reati di cui al capo A) alla pena di anni diciotto e mesi due di reclusione, e quanto al reato p. e p. dall'art. 697 c.p. di cui al capo B) alla pena di € 371,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p. dichiara Bracciale Sonia Maria interdetta in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530, 1° comma c.p.p.

assolve

Bracciale Sonia Maria dal reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 L. n. 895/1967 contestato al capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna Bracciale Sonia Maria al risarcimento di tutti i danni conseguenti al reato di omicidio cagionati alle parti civili costituite Reatti Renata e Ugolini Angela che si liquidano in € 140.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili; visto l'art. 541 c.p.p. condanna Bracciale Sonia Maria alla rifusione in favore della parti civili Reatti Renata e Ugolini Angela delle spese

di costituzione e difesa, che liquida in complessivi € 8.404,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 316, 2° comma c.p.p. ordina il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputata o delle somme o cose alla stessa dovute, in favore delle parti civili costituite, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento e sino all'importo di € 280.000,00.

Visto l'art. 240 c.p. ordina la confisca e la distruzione della spranga, dei capi di abbigliamento e delle tuniche in sequestro.

Dispone l'allegazione al fascicolo processuale dei documenti in sequestro.

Visto l'art. 263 c.p. ordina la restituzione all'imputata del cellulare e della vettura CITROEN Berlingo targata EF\*555\*GS in sequestro, la restituzione agli eredi di Reatti Dino della vettura BMW AL\*977\*TX in sequestro, e la restituzione a Soccodato Augusto del cellulare in sequestro.

Visto l'art. 544, 3° comma c.p.p. fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Bologna 16 aprile 2014

Il Presidente

dott. Michele Leoni




Il Giudice Estensore

dott.ssa Paola Passerone



Dejonika oggi 11/07/2016



CONCLUSIONI DEL  
PROCURATORE GENERALE:

Respingere l'appello della parte perché infondata. Rinunciare al 1° motivo di appello del P.M.

Accogliere il 2° motivo di appello della parte perché il fatto Reputato, ripetersi equivale alle stesse circostanze del reato e violerebbe l'art. 15 del P.M. A. di ob. reclusione - Confessione nel testo

CONCLUSIONI DE DIFENSOR  
PART CIVIL :

**REATTI Renata, FERRARI UGOLINI**  
Angela difesa, dall'avv. Macello Marasco del foro di Brindisi di fiducia

Si riferisce alle conclusioni scritte che sono unitamente per motivi di fatto

CONCLUSIONE DEI DIFENSORI:

**BRACCIALE Sonia Maria**, difesa dall'avv. Stella Pancari del foro di Bologna di fiducia

Rinunciare per richiesta di immolazione parziale del patrimonio per esemplare come teste e come imputato di reato commesso Sampa Thomas, rinunciare a quest'ultima produzione della corrispondenza intercettata tra l'imputato e Sampa Thomas.  
Si riferisce ai motivi di appello e chiede il rigetto della richiesta del P.M. con up. di merito al 1° motivo di appello

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 16 aprile 2014 la Corte d'Assise di Bologna condannava Bracciale Sonia Maria alla pena di anni diciotto e mesi due di reclusione per i reati di detenzione illegale di armi ex art.697 cp. – previa assoluzione dalle ipotesi di cui alla L.895/67 in contestazione- e di omicidio volontario in concorso aggravato dalle condizioni di minorata difesa della vittima e dal rapporto di coniugio, con riconoscimento della attenuante di cui all'art.116 cp. prevalente sulle contestate aggravanti, condanna alle pene accessorie come per legge ed al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili.

Il fatto che aveva dato origine alla condanna in questione si era verificato nella notte dell'8/6/12 verso le ore 1,30, quando Reatti Dino veniva brutalmente aggredito da due persone che lo attendevano al suo rientro presso l'abitazione coniugale sita in Anzola Emilia e lo assalivano non appena sceso dall'auto colpendolo al capo, al torace ed al dorso, agli arti inferiori e superiori con spranghe di ferro e con calci e pugni ; la moglie, Bracciale Sonia, che in tale frangente si trovava all'interno della casa in compagnia della sorella, allertata da quest'ultima che aveva udito i cani abbaiare si portava nel cortile e rinvenendo il marito a terra provvedeva a chiamare i soccorsi , che tuttavia ben poco potevano fare a fronte della estrema gravità del traumatismo cranio encefalico riportato dal Reatti . Egli, di fatto decedeva per tale causa immediatamente dopo essere stato trasportato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna.

Il Giudice di prime cure, ricostruendo l'accaduto sulla base dei rilievi tecnici effettuati dalle Forze dell'Ordine, dai consulenti e dal perito settore , nonché dei messaggi telefonici , delle intercettazioni ambientali e delle deposizioni rese dai protagonisti dei fatti (con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal coimputato Trombetta, separatamente giudicato) e da persone a loro contigue, assumeva quale premessa di fatto sostanzialmente incontrovertibile quanto già riportato in capo di imputazione, ovvero che l'aggressione letale sopra descritta era stata materialmente eseguita in concorso da Sanna Thomas Salvatore - attuale compagno della Bracciale – e da Trombetta Giuseppe - amico dei due ed innamorato della donna – con l'utilizzo di due spranghe di ferro. Secondo l'impostazione accusatoria ripercorsa in sentenza cui aderivano i giudici di prime cure i due uomini erano stati peraltro indotti a tale scellerato impulso dalla Bracciale, cui non solo era da attribuirsi il ruolo di istigatrice, mandante ed organizzatrice della azione delittuosa , ma anche alcune condotte materialmente connesse alla stessa , quali l'indicazione ai complici dei punti deboli della vittima, l'acquisto di una tanica di benzina da utilizzare dopo i fatti per dare fuoco all'auto della vittima , l'opera di sviamento dell'attenzione della sorella - ospite da tempo della abitazione coniugale, che veniva da lei fatta ubriacare prima dell'aggressione letale al Reatti-, ed infine anche

il tentativo di depistare gli Inquirenti, indirizzando sin dall'immediatezza le indagini verso l'ambiente malavitoso connesso al mondo della prostituzione frequentato da tempo dal Reatti. Il movente del crimine veniva individuato in sentenza nella sete di vendetta della donna, da tempo esternata ai complici e condivisa con il nuovo compagno.

La Corte di I° grado, tuttavia, pur affermando come testé riassunto la compartecipazione dell'imputata alla azione in contestazione e pur ritenendo che la predetta fosse mossa da fortissimi sentimenti di risentimento e di rancore nei confronti del marito (da cui si stava peraltro separando) a causa delle infedeltà del predetto, delle di lui violenze e crudeltà (anche nei confronti della madre morente di lei) e dei notevoli danni economici da lui cagionati in più modi, non reputava univocamente accertato che la Bracciale avesse inteso conferire ai due coautori proprio e specificamente il compito di uccidere il Reatti, mentre considerava parimenti verosimile che ella avesse richiesto loro esclusivamente di infliggergli una punizione fisica esemplare (tanto da consigliare ai complici di colpire il coniuge alla gamba già lesa, e pertanto più debole); da tale conclusione dubitativa derivava il riconoscimento alla predetta della attenuante del concorso anomalo di cui all'art.116 cp.

Avverso tale sentenza proponevano appello sia il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna sia la difesa, rispettivamente censurando :

quanto al P.M. :

- 1) L'erroneo riconoscimento della attenuante di cui all'art.116 cp., laddove la Bracciale doveva ritenersi diretta e volontaria responsabile ex art.110 cp. dell'omicidio del marito, in quanto consapevole istigatrice, organizzatrice e mandante del delitto commesso materialmente dai suoi due complici;
- 2) La valutazione della attenuante concessa come prevalente sulle contestate aggravanti, laddove al più la stessa doveva considerarsi meramente equivalente;

quanto alla difesa :

**in via pregiudiziale :** l'incostituzionalità dell'art.116 cp. per violazione del principio di colpevolezza *quoad poenam*, in quanto la condanna di chi viene ad essere punito a titolo di colpa ben può risultare – come accaduto concretamente nel caso di specie – sostanzialmente più grave rispetto a quella del concorrente dolosamente responsabile del reato più grave ;

**in via preliminare e di rito :**

- a) la mancata rinnovazione della citazione del Sanna per assumerne le dichiarazioni in presenza del difensore di fiducia, posto che in I° grado ne erano stati violati i diritti di difesa allertando semplicemente un difensore d'ufficio;
  - b) la nullità ( e conseguente necessità di espunzione) delle dichiarazioni di Sanna confluite nel dibattimento per mezzo della perizia autoptica ;
  - c) la nullità del sequestro di una tanica di benzina operato dalla P.G. il 12/6/12 presso l'abitazione della imputata senza preventivo avviso al difensore;
  - d) il mancato accertamento dello stato di capacità di intendere e di volere del correo, chiamante in correità, Trombetta, tramite perizia psichiatrica, o quanto meno attraverso la audizione della psichiatra che lo aveva avuto in cura ;
  - e) la omessa acquisizione della consulenza tecnica disposta sulle condizioni mentali di Sanna e della corrispondenza intercorsa tra il predetto e la Bracciale ;
  - f) l'omessa audizione del padrone di casa della appellante circa l'imminente termine di scadenza della locazione della casa di Anzola in vista del prossimo perfezionamento della separazione legale tra vittima ed imputata;
- con conseguente richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria con riferimento a tutte le carenze probatorie testé indicate;

**nel merito :**

- 1) la mancata assoluzione dell'imputata dai reati ascrittile, che non potevano esserle addebitati , quanto meno per carenza di prove, segnatamente a fronte della scarsa affidabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal correo Trombetta sulle quali si fondava in buona misura la pronuncia di condanna ancorché il predetto fosse un soggetto affetto da gravi problematiche psichiche. D'altro canto il presunto movente del delitto di omicidio in capo alla donna non risulta logicamente sostenibile per quanto emergente dagli atti , posto che i coniugi Reatti (i cui rapporti, dagli ultimi SMS acquisiti, apparivano tutt'altro che ispirati a vendette cruento) stavano ormai per separarsi definitivamente, e che la Bracciale aveva già espressamente e reiteratamente dichiarato anche sui social network che il proprio intento di vendetta era al più finalizzato a colpire economicamente il marito , denunciandolo alla Guardia di Finanza. Neppure vi è prova certa che la appellante avesse effettivamente procurato alcun tipo di alterazione alcolica alla sorella (come da quest'ultima sostanzialmente escluso, ed altresì

contraddetto dalla circostanza che fu la giovane ad avvertire l'abbaiare dei cani) al fine di obnubilare l'attenzione e di eliminare uno scomodo testimone dalla scena del delitto, e men che meno che ella avesse effettivamente indotto il proprio compagno ad aggredire il coniuge: di contro, a detta dello stesso Trombetta, ella aveva sempre tentato di tranquillizzare il Sanna quando dava in escandescenze contro il Reatti; né le intercettazioni ambientali utilizzate dall'Accusa per provare l'elemento soggettivo della imputata danno conto della consapevolezza dell'accaduto da parte sua ;

- 2) la carenza di nesso eziologico tra le condotte attribuite alla Bracciale e le reazioni palesemente impulsive ed esageratamente violente e letali dei coimputati : reazioni impreviste ed imprevedibili ex art.41, 2° c. cp. inopinatamente espresse da soggetti dotati di personalità criminale e con precari equilibri psicofisici (situazioni soggettive, queste, peraltro ignorate dalla imputata) ;
- 3) L'erronea applicazione della attenuante di cui all'art.116 cp., posto che per i motivi già esposti al punto 2) non era prevedibile in concreto che la azione meramente punitiva preventivamente concordata (secondo l'impostazione accusatoria) potesse evolversi - secondo uno sviluppo logico della condotta stessa - sino ad un evento letale, di talché oltre al nesso eziologico verrebbe a mancare in toto l'elemento soggettivo del reato;
- 4) l'insussistenza del reato di cui all'art.697 cp., posto che la detenzione di armi da caccia era unicamente attribuibile al coniuge;
- 5) l'insussistenza dell'ipotesi di cui all'art.4 L.110/75, posto che risulta dagli atti che le spranghe di ferro utilizzate dai coimputati per l'omicidio erano state da loro casualmente rinvenute sul luogo;
- 6) l'omessa concessione delle attenuanti di cui agli artt.62 n.2 e 62 bis cp., da considerarsi prevalenti, unitamente alla diminvente di cui all'art.116 cp., sulle contestate aggravanti , con conseguente contenimento della pena nei minimi edittali;
- 7) l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Con motivi aggiunti la difesa ribadiva una volta di più che le conclusioni di condanna si erano basate in buona misura sulle dichiarazioni del coimputato Trombetta, da considerarsi non affatto attendibili, mentre non erano state di contro minimamente valutate le credibili affermazioni rese dalla Bracciale di inconsapevolezza dell'intento omicidiario dei due coimputati, affermazioni suffragate da numerosi elementi oggettivi.

All'odierna udienza le parti concludevano come in atti e la difesa rinunciava espressamente alle richieste di rinnovazione parziale dell'istruttoria di cui ai punti e) ed f) sopra riassunti nelle questioni preliminari proposte in appello .

Ritiene la Corte che l'appello del P.M. sia condivisibile quanto al primo motivo di gravame, mentre quello della difesa risulta totalmente infondato sia per quanto attiene alle questioni pregiudiziali e preliminari, sia nel merito, se pure ( in parziale accoglimento del penultimo motivo di gravame) all'imputata possono riconoscersi le richieste attenuanti generiche.

E' doveroso in primo luogo affrontare la **questione di costituzionalità** proposta preliminarmente dalla difesa , questione che peraltro risulta manifestamente sfornita di fondamento , oltre che priva di qualsivoglia rilevanza con riferimento al caso concreto : la eccezione difensiva si basa di fatto esclusivamente sulla ritenuta iniquità del trattamento sanzionatorio subito dalla Bracciale - nonostante l'avvenuta concessione della attenuante di cui all'art.116 cp. , ovvero nonostante la pena dovesse rapportarsi ad una responsabilità di tipo colposo- rispetto ai concorrenti nel medesimo reato, che in I° grado venivano condannati per il delitto doloso aggravato in contestazione alla pena di sedici anni di reclusione ciascuno.

In linea generale non vi è intanto chi non colga che il riconoscimento della ipotesi di cui all'art.116 cp. comporta per legge la riduzione della pena base stabilita per il reato più grave, riduzione ordinariamente prevista per tutte le attenuanti. Non pare allora in alcun modo censurabile per violazione dell'art.27 Cost. la scelta del trattamento sanzionatorio operata dal legislatore, che nel determinare in tal modo , per i casi di concorso cd. "anomalo", la diminuzione sino ad 1/3 della pena base prevista per il delitto più grave (non voluto dal concorrente) utilizzava la medesima proporzione di riduzione della sanzione peraltro applicata in molte altre attenuanti rappresentative di una minore gravità dell'elemento soggettivo (si vedano le ipotesi dell'azione determinata da motivi di particolare valore morale o sociale , o della provocazione , o ancora della resipiscenza *post delictum* previsti dall'art.62 cp.) . L'attenuante in questione, peraltro , ricorre pur sempre in caso di azione delittuosa dolosa concorsuale, che ( se pure connotata da uno sviluppo "anomalo" dell'evento ) comporta comunque un livello di responsabilità maggiore rispetto a quella di colui che agisce singolarmente determinando un evento per mera negligenza, imprudenza o imperizia : nessun confronto può pertanto operarsi rispetto a tale situazione, né può validamente sostenersi che per quanto attiene l'ipotesi in discussione non sia stato rispettato il principio richiamato in appello "*nulla maior poena sine maiore culpa*" . Conseguentemente questa Corte non ritiene minimamente fondata in punto di diritto la censura per cui il trattamento sanzionatorio in astratto previsto in caso di concorso anomalo non rispetterebbe il principio di colpevolezza.

Né d'altronde può essere ravvisata nel concreto alcuna lesione del medesimo principio, e men che meno alcuna disparità di trattamento (censura che se pure non dichiaratamente espressa appare chiaramente sottesa alla questione in esame) nella decisione adottata dai giudici di prime cure di non contenere la pena nel minimo edittale, laddove la decisione stessa appariva coerentemente motivata sulla base del ruolo e della peculiare capacità criminale dimostrata dalla appellante, e pertanto idonea a giustificare una quantificazione della sanzione nei termini indicati. A ciò si aggiunge la considerazione di un dato processuale del tutto evidente e che ha influito non poco sulla (apparentemente) maggiore quantificazione della pena inflitta all'odierna appellante: la scelta operata dai soli Sanna e Trombetta (e non anche dalla Bracciale) di aderire al giudizio abbreviato comportava, infatti, per gli stessi la riduzione di 1/3 della pena, precedentemente fissata in 24 anni di reclusione. Ecco pertanto che l'eccezione in esame appare anche nel concreto del tutto inconferente.

Venendo alle **questioni preliminari e di rito** sollevate in appello, giova in primo luogo sottolineare che la difesa rinunciava espressamente in sede di discussione alle richieste ex art.603 cpp. (come sopra riportate ai **punti e)** ed **f)** delle questioni preliminari d'appello) di acquisizione della consulenza tecnica già disposta sulle condizioni mentali di Sanna e della corrispondenza intercorsa tra il predetto e la Bracciale, oltre che alla istanza di audizione del teste Capuano (proprietario della abitazione coniugale, che i due coniugi di accingevano a lasciare). Conseguentemente non appare necessario motivare alcunché in ordine alla reiezione di tali istanze, peraltro pertinenti a prove non affatto essenziali ai fini del decidere, se non addirittura inammissibili – come nel caso della perizia personologica relativa a Sanna, coimputato in diverso procedimento e che si avvaleva nel presente della facoltà di non rispondere-.

Ciò posto, con riguardo alle questioni e richieste di cui al **punto a)** (riassunto in questioni preliminari d'appello) è bene premettere come non risulti essere stato violato alcun diritto costituzionalmente garantito del Sanna nel dibattimento di I° grado, quando il predetto – così come previsto dalla legge- era regolarmente assistito in sede di esame ex art.210 cpp. da un difensore nominato dalla Corte; in casi siffatti, invero, la presenza del difensore di fiducia – nominato peraltro in altro e diverso procedimento dall'imputato- è una mera facoltà prevista per il dichiarante, e non già un obbligo per il giudice, che deve unicamente assicurare una assistenza tecnica al coimputato. Tale assistenza tecnica, giova sottolinearlo, è peraltro dovuta esclusivamente a garanzia della posizione del dichiarante stesso nel procedimento connesso a suo carico, o in eventuali ulteriori indagini che possano scaturire dalle di lui provalazioni, e non già a tutela della posizione dei coimputati con riferimento ai quali egli dovesse eventualmente rendere dichiarazioni

accusatorie . Ciò è tanto vero che è stato addirittura precisato dalla S.C. ,con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, che *“sono utilizzabili le dichiarazioni “erga alios” rese da un coindagato senza l’assistenza del difensore, in quanto la sanzione dell’inutilizzabilità, a norma dell’art. 197 bis, comma quinto cod. proc. pen., è prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha rese”* <sup>(1)</sup> . E di fatto, anche l’eventuale inosservanza delle disposizioni di cui all’art.210 cpp. nel corso dell’esame del dichiarante non determina l’inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento principale, né la nullità a regime intermedio che potrebbe derivare in tale ipotesi potrebbe essere eccepita dall’imputato di esso procedimento principale *“per assenza di interesse all’osservanza della disposizione violata”* <sup>(2)</sup> . D’altro canto è difficile ritenere rilevante la questione sollevata dalla difesa ove si consideri che il Sanna nel corso dell’esame per il quale veniva citato nel procedimento a carico della Bracciale si avvaleva della facoltà di non rispondere, con ciò stesso escludendo *ab origine* la rilevanza di eventuali violazioni del suo diritto di difesa . La scelta di tacere operata in I° grado dal coimputato rende per altro verso vieppiù superflua ed irrilevante la richiesta di nuova audizione del predetto ex art.603 cpp. avanzata in appello.

Quanto alla eccezione di nullità sopra riassunta al **punto b)** delle questioni preliminari, con conseguente richiesta di espunzione delle dichiarazioni del Sanna confluite nella perizia autoptica è appena il caso di rilevare come sia la legge stessa (art.228, 3° c. cpp.) a consentire al perito di richiedere notizie *“ all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone”* ai fini dello svolgimento del suo incarico: è pertanto evidente che le dichiarazioni inserite in perizia non sono affette da alcuna nullità, ancorché delle stesse non possa farsi alcun utilizzo ai fini della decisione, ma solo ai fini dell’accertamento peritale .E di fatto nel caso di specie le dichiarazioni di cui si discute non risultano in alcun modo né richiamate né considerate nella impugnata sentenza.

In ordine alla ulteriore questione di cui al **punto c)** delle questioni preliminari di nullità del sequestro della tanica di benzina effettuato dalle Forze dell’Ordine presso l’abitazione dei Reatti in data 12/6/12 per mancanza del necessario avviso al difensore, va ribadita una volta di più l’infondatezza della questione medesima, già affermata in I° grado con ordinanza ed in sentenza : se anche infatti è vero che nel momento in cui il sequestro veniva eseguito dalle Forze dell’Ordine le

---

<sup>1</sup> Sez. 6, *Sentenza n. 4230 del 26/11/2007* Cc. (dep. 28/01/2008 ) Rv. 238720

<sup>2</sup> Cfr Sez. 5, *Sentenza n. 41004 del 23/05/2014* Ud. (dep. 02/10/2014 ) Rv. 260796

stesse operavano su delega espressa del P.M., che aveva disposto l'ispezione dei luoghi, e se pure è parimenti vero che nessun avviso dell'ispezione veniva inoltrato al difensore della imputata, già formalmente indagata, è altresì evidente che il sequestro probatorio veniva tuttavia effettuato d'iniziativa dai CC. intervenuti, ai sensi dell'art.354, 2° c. cpp., nel momento in cui la tanica stessa ( la seconda per l'esattezza) veniva reperita, non potendo certamente gli operanti attendere una specifica autorizzazione del magistrato titolare prima di apporre il vincolo reale sull'oggetto in questione, pertinente al reato, garantendone la conservazione a fini di indagine . In tal caso il difensore, ex art.356 cpp., ha esclusivamente diritto di assistere all'atto di iniziativa, ma non già di essere preventivamente avvisato. A ciò d'altro canto si aggiunge che anche in caso di eventuale nullità dell'ispezione la successiva intervenuta convalida avrebbe sanato qualsiasi nullità del sequestro del corpo del reato ex art.182, 2° c. cpp., segnatamente ove si consideri che neppure ad esito della notifica di esso atto la Bracciale o il suo difensore eccepivano alcunché, né impugnavano la convalida stessa.

Quanto, da ultimo, alla censura di cui al **punto d)** delle questioni preliminari , in ordine al mancato accertamento dello stato di capacità di intendere e di volere del Trombetta al momento dei fatti tramite perizia psichiatrica, o tramite l'audizione della psichiatra che lo ebbe in cura, giova sottolineare che una siffatta indagine appare quanto meno inconferente nel procedimento a carico della Bracciale, non trattandosi in questo caso di valutare la responsabilità , ovvero la imputabilità al momento del fatto, del coimputato separatamente giudicato. Ove invece con la richiesta istruttoria in questione si intendesse esprimere la necessità di verificare la capacità del predetto di rendere testimonianza , ritiene la Corte che la documentazione sanitaria in atti sia già in sé sufficiente ed idonea a rispondere ai dubbi difensivi : la stessa, invero, restituisce con completezza ed univocità una fotografia del Trombetta non affatto compromesso nelle sue potenzialità intellettive e narrative. Se è vero che il coimputato aveva in passato lamentato disagi psicologici (*“grave disgregazione degli impulsi”*) e fasi depressive – taluna peraltro, comprensibilmente, anche in conseguenza della carcerazione subitane – tali da condurlo addirittura ad azioni autolesive, è altrettanto vero che tale disturbo (peraltro trattato farmacologicamente sia precedentemente , sia successivamente al suo arresto, ovvero comunque prima della deposizione resa in dibattimento) coinvolgeva esclusivamente la sfera dell'emotività, con conseguente necessità di intervenire con stabilizzatori dell'umore, ma non interferiva in alcun modo con la di lui capacità di leggere e rappresentare correttamente la realtà. A piena conferma di ciò, e pertanto della superfluità delle integrazioni probatorie richieste, si legge nella documentazione medica prodotta dal difensore della imputata che *“ il paziente appare lucido, orientato, non dispercettico, non dismnesico, collaborante, normoprosessico. Il pensiero appare sufficientemente congruo seppure con elementi*

*a carattere depressivo...La critica appare al momento conservata*". E d'altro canto, ove si abbia riguardo alle dichiarazioni rese dal predetto in dibattimento si evince una notevole coerenza del pensiero, equilibrio nella valutazione dei fatti e delle persone, nonché precisione e conformità del racconto rispetto a precedenti audizioni. Non emerge pertanto dagli atti alcun elemento che induca a ritenere l'indispensabilità dell'accertamento peritale o testimoniale richiesto, che peraltro neppure avevano trovato spazio in dibattimento di I° grado, all'atto della assunzione dell'esame del Trombetta.

Tanto premesso in via pregiudiziale e di rito, e venendo alle **questioni di merito** sollevate dalla difesa e dal PM., è bene in primo luogo rilevare quanto alla ricostruzione del fatto storico operato in sentenza che la effettività e realtà dei rapporti personali tra i protagonisti della vicenda, della dinamica dell'accaduto e della responsabilità degli autori materiali dell'omicidio di Reatti Dino non risultano sostanzialmente (o univocamente) contestati negli atti di appello, e debbono pertanto intendersi definitivamente acquisiti nel presente procedimento. Tali dati oggettivi incontrovertibili si evincono non solo dal racconto della vicenda fornito in più e distinte occasioni dal coimputato Trombetta, ma altresì da una numerosa serie di emergenze probatorie (rinvenimenti e sequestri, deposizioni di terze persone, accertamenti autoptici e tecnici, tabulati telefonici, analisi dei PC ed intercettazioni ambientali, contenuto di SMS) che con esso racconto convergono e che lo confermano estrinsecamente.

Costituiscono premessa fattuale pacifica, e per lo più affatto incontrovertibile – ovvero non più discutibile nel giudizio di appello – una numerosissima serie di dati storici: il fatto che il matrimonio tra Bracciale Sonia e Reatti Dino fosse minato ormai da anni una profonda crisi, tanto che nessuno dei due ormai viveva più nella casa coniugale di Anzola Emilia; il rilievo per cui l'imputata addebitava al marito numerose infedeltà, corposi e continui danni economici cagionati con l'inganno, violenze e maltrattamenti attuati anche davanti alla di lei madre morente, esprimendo altresì pubblicamente, anche tramite social network, il proprio rancore nei confronti di lui; il particolare che la crisi coniugale in questione stava per formalizzarsi in una separazione legale; la circostanza che ambedue i coniugi avessero ormai in corso nuove relazioni sentimentali, in particolare la Bracciale con Sanna Thomas, con cui conviveva presso l'abitazione di Soccodato Augusto, in attesa che la loro nuova abitazione fosse terminata; il dato per cui Sanna Thomas nutriva un profondo sentimento di rancore e violenti intenti vendicativi nei confronti del Reatti, così come peraltro espressi anche pubblicamente nel corso del funerale della madre della Bracciale, quando alla cugina della stessa <sup>(3)</sup> egli, "con occhi infuocati" ripetutamente proferiva la frase "se

---

<sup>3</sup> Cfr deposizione Guarini Dania

*lo vedo lo ammazzo... prima o poi lo faccio fuori"* ; il fatto che la vittima fu barbaramente uccisa a tarda serata dell'8/6/12 , venendo colpito reiteratamente con corpi contundenti assimilabili a bastoni o sbarre di ferro nel mentre usciva dalla propria autovettura subito dopo avere fatto rientro nella abitazione coniugale di Anzola Emilia; la circostanza che la morte del Reatti si verificava per opera della azione concorsuale di due persone, il Sanna ed il Trombetta; il dato oggettivo per cui solo poche ore prima i predetti coimputati si erano trovati unitamente alla donna a cena a casa del comune amico Soccodato, e che nel pomeriggio si erano visti con lei, andandola a trovare sul posto di lavoro; il dato secondo cui la Bracciale si trovava al momento dell'omicidio all'interno della casa di Anzola unitamente alla sorella, ormai pressoché addormentata, dopo avere consumato con lei dell'amaro Montenegro ; il particolare per cui all'arrivo dei Carabinieri , immediatamente dopo la scoperta del corpo del marito martoriato dai colpi al volto ed al capo, l'imputata si fosse premurata di portarsi all'interno della casa per recuperare dei cedolini di versamento che il Reatti aveva effettuato tramite Western Union a favore di una delle giovani prostitute da lui frequentate .

Ciò posto e definitivamente acquisito in punto di fatto, osserva questa Corte come la condotta fattivamente compartecipativa attribuita alla Bracciale si fondi sotto il profilo oggettivo in primo luogo sulle **dichiarazioni rese da Trombetta Giuseppe** , dichiarazioni che – come già anticipato- la difesa contestava recisamente in punto di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca ed estrinseca, e che di contro i giudici di prime cure avevano ritenuto compiutamente affidabili. In esse dichiarazioni il Trombetta riferiva di come avesse conosciuto la donna da poco più di un mese prima del delitto , tramite il suo conoscente Sanna, e di come si fosse anche invaghito della predetta, che tuttavia lo aveva respinto rabbiosamente; le aveva confidato particolari anche dolorosi della propria vita – i tentativi di suicidio, la terapia psicologica affrontata- e lei dal canto suo gli aveva descritto le problematiche del proprio matrimonio, mostrandogli le foto dei lividi procuratile dal marito e raccontandogli i maltrattamenti cui lo stesso la aveva sottoposta anche avanti alla madre morente. Ella aveva affermato a più riprese avanti a lui ed al Sanna il proprio intento di vendicarsi facendo soffrire il coniuge sia fisicamente sia economicamente, tramite persone che aveva pensato di fare arrivare dalla Puglia, ancorché il Sanna avesse rivendicato per sé il compito di tutelare e vendicare la propria donna. Se anche la Bracciale in un primo tempo aveva reagito a tale proposta arrabbiandosi - temendo in particolare le conseguenze pericolose che sarebbero potute derivare al Sanna ( di stazza inferiore a quella del Reatti, e molto più debole di lui)- l'idea della spedizione punitiva prendeva via via più corpo , e la donna, insieme al proprio compagno, valutava anche avanti al Trombetta i pro ed i contro del disegno criminoso, chiedendosi anche a cosa sarebbero potuti andare incontro “ *se fosse capitato qualcosa di grave*” . Nonostante i dubbi ed i timori i correi proseguivano nella elaborazione del piano, che veniva definitivamente messo a punto la sera

del 7 giugno a casa del Soccodato, dove i tre si trovavano insieme a cenare : la imputata sarebbe tornata a dormire alla casa coniugale, recandosivi per prima e si sarebbe occupata di fare bere la sorella (in quel periodo ospite presso tale abitazione ) per farla addormentare, posto che le bastava una scarsa quantità di alcol per perdere i sensi; i due uomini – che già avevano eseguito nel pomeriggio un sopralluogo sul posto del delitto- l'avrebbero raggiunta più tardi ed avrebbero picchiato il Reatti e quindi dato fuoco alla sua auto (con l'intento di depistare le indagini) utilizzando una tanica di benzina da loro riempita qualche giorno prima, e portata la sera stessa dell'omicidio dalla Bracciale nella abitazione di Anzola (ove veniva da lei riposta vicino ad un muletto giallo). Di fatto, le cose si verificavano in modo non troppo dissimile da quanto programmato : raggiunta la casa del Reatti verso mezzanotte e mezzo , Sanna e Trombetta si ponevano in attesa della vittima, venendo raggiunti per breve momento dalla complice, che offriva loro un frutto e li consigliava di colpire il coniuge alla gamba destra, che era il suo punto debole. Il Sanna si premurava di staccare i neon che illuminavano la parte frontale della casa ; all'arrivo del Reatti – di cui il Trombetta aveva annotato su dei foglietti il tipo dell'auto e la targa della stessa - essi lo affrontavano con due sbarre di ferro zincato che avevano precedentemente rinvenuto sul posto ( e che la Bracciale aveva veduto in loro possesso): prima il Sanna ed immediatamente dopo (quando questi veniva atterrato dalla p.o.) il Trombetta lo colpivano ferocemente al corpo , al volto , alla gamba ed al capo, ancorché nella colluttazione il Reatti fosse comunque riuscito ad atterrare il Sanna ed a ferire con un pugno al naso il Trombetta stesso, che veniva altresì raggiunto accidentalmente da un colpo alla mano sferratogli dal complice con la sbarra di ferro. Dopodiché il Sanna si dava alla fuga senza dare fuoco all'auto, come programmato. I due si allontanavano ed il Trombetta si faceva accompagnare dall'amico Gino Pierli ( il Sanna era infatti senza patente) all'ospedale di Nonantola per farsi medicare la mano.

Ora, osserva questa Corte come il racconto reso dall'imputato appaia – con buona pace dei contrari assunti difensivi- credibile soggettivamente e pienamente attendibile sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo .

Quanto alla capacità del Trombetta di rendere una deposizione corrispondente alla realtà dell'accaduto si è già ampiamente argomentato in precedenza, nel rigettare l'istanza di sottoporlo a perizia psichiatrica.

In ordine poi alla affidabilità del racconto , appare intanto pienamente logica e razionale la ragione per cui l'imputato - pur tanto leale da compiacere e tutelare gli amici anche in un piano criminoso così azzardato e rischioso- avesse ammesso quasi sin da subito le proprie e le altrui responsabilità: era lui stesso a spiegare all'amico Pierli (nel corso della intercettazione ambientale effettuata presso

la Caserma dei Carabinieri nel pomeriggio dell'8/6/12) di essersi deciso a dire la verità nel momento in cui aveva appreso della morte del Reatti, e si era reso conto che i due complici stavano tentando di scaricare ogni responsabilità su di lui ( circostanza, quest'ultima, chiaramente emergente anche dalla intercettazione ambientale in atti) . Non può d'altronde fondatamente assumersi il contenuto calunnioso delle propalazioni in esame : va intanto escluso che il Trombetta nutrisse un intento ritorsivo per essere stato respinto dalla appellante, posto che nonostante le precedenti ripulse della donna egli aveva purtuttavia accettato di compiere la descritta spedizione punitiva finalizzata a vendicarne le sofferenze ed umiliazioni patite dal coniuge; né sono state allegare o comprovate altre e diverse , plausibili ragioni di rancore o astio nei confronti dei coimputati, tali da motivarne una falsa chiamata in correità . D'altro canto, risultando concretamente accertata e non affatto contestata la compartecipazione del Sanna alla fase esecutiva dell'omicidio - ed esattamente nei termini descritti dal Trombetta- non si comprende perché mai il dichiarante avrebbe dovuto rendere un racconto accusatorio solo parzialmente calunnioso, e proprio nei confronti della Bracciale, di cui purtuttavia egli tentava anzi a più riprese di sminuire le responsabilità- descrivendone i tentativi di calmare gli istinti omicidiari del Sanna- ; vero è , parimenti, che egli si assumeva in più occasioni un ruolo preponderante nella fase esecutiva dell'omicidio , tacciando persino il Sanna di vigliaccheria , di talché certamente le di lui dichiarazioni non avevano alcun intento autodifensivo.

Altrettanto importante è che il Trombetta reiterasse più volte ed avanti a più e diverse Autorità ed infine anche nel contraddittorio e con l'amico Pierli le proprie dichiarazioni confessionarie ed eteroaccusatorie <sup>(4)</sup> , senza evidenziare importanti discrasie tra i vari interrogatori resi (come desumibile dalla carenza di contestazioni significative nel corso del suo esame dibattimentale) e con piena coerenza logica del racconto .

Ecco pertanto che sotto il profilo della credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca la chiamata in correità operata dal coimputato risulta pienamente affidabile.

Ma vi è di più : il racconto del Trombetta trovava infatti nel corso delle indagini una innumerevole serie di conferme estrinseche, oltre a non essere stato minimamente contestato in più passaggi di fatto da parte dell'appellante . Come già anticipato, dei difficili rapporti tra la Bracciale ed il coniuge, delle cause e ragioni di forte rancore vantate dalla predetta per i maltrattamenti subiti e della separazione in corso , oltre che dei rapporti sentimentali nel frattempo intrapresi da entrambi i

---

<sup>4</sup> Alla P.G. ed al P.M. nell'immediatezza del delitto, al Gip pochi giorni dopo, all'amico Pierli nel corso della intercettazione ambientale ed ancora nel dibattimento a carico della Bracciale



coniugi, vi è ampia prova testimoniale e documentale in atti <sup>(5)</sup> ; del tutto pacifico è altresì l'intento di vendetta della donna nei confronti del marito - intento ammesso ( se pure limitatamente alla sfera economica) da lei medesima- ed i sentimenti di odio violento nutriti nei confronti del predetto dal nuovo compagno di lei; comprovato è altresì che il Trombetta avesse ricevuto dai complici i dati identificativi dell'auto del Reatti, che conservava annotati in dei foglietti in tasca ( oggetto di sequestro) proprio al fine di rendere più sicuro l'agguato mortale; concretamente verificato è inoltre che l'aggressione al Reatti venne materialmente compiuta da due persone diverse e con l'utilizzo di spranghe, verosimilmente di ferro zincato , come emergente dai rilievi autoptici e confortato dal reperimento di una delle due sbarre già accuratamente descritte dall'imputato, e proprio nel luogo esatto in cui egli aveva riferito fossero state gettate .

A tale ultimo proposito giova rilevare come ( con buona pace delle censure difensive avanzate sul punto) non sia privo di importanza il fatto che l'arma rinvenuta corrisponda con precisione alla descrizione che il Trombetta aveva reso con riferimento alla spranga impugnata dal complice: di fatto, anche in assenza di un riscontro specifico il dichiarante continuava ad autoaccusarsi con convinzione, confermando di essere stato a sua volta armato , e con un tubo di ferro descritto con puntigliosità nella forma, nel diametro, nella lunghezza, sino al chiodo infisso nella parte terminale dell'oggetto, tanto da rendere del tutto affidabile e credibile il proprio assunto ( peraltro confermato dai rilievi autoptici); vero è, d'altro canto, che il colpo alla mano ricevuto dal dichiarante medesimo fornisce ( in una con i rilievi del perito, che considerano le lesioni del Reatti compatibili con l'aggressione a mano armata di due agenti) ampia prova del fatto che anche il Sanna era munito di un corpo contundente compatibile con la sbarra rinvenuta. La stessa dinamica dell'aggressione, il tipo e localizzazione di colpi inferti alla vittima e da lui medesimo ricevuti ( e chiaramente refertati in Pronto Soccorso) , le posizioni reciproche di assalito ed assalitori come ricostruiti dal perito settore forniscono ulteriore conforto al racconto del Trombetta, laddove diversamente ragionando occorrerebbe ipotizzare che i due assalitori del Reatti ( entrambi armati, secondo il perito settore) si fossero reiteratamente passati di mano l'unica sbarra utilizzata per aggredire la vittima.

Ancora : è risultato riscontrato che effettivamente i neon antistanti l'abitazione erano stati staccati al momento della aggressione ; così come risulta acclarato che nei pressi di un muletto giallo, ricoverato nella ex- stalla, si trovava una tanica in plastica contenente materiale infiammabile. E che la benzina in questione potesse essere stata acquistata dalla Bracciale per fare un favore al coniuge , cui serviva per la propria attività lavorativa ( così come sostenuto dalla difesa), appare quanto

---

<sup>5</sup> Cfr analisi del contenuto del pc della Bracciale e delle conversazioni facebook sul medesimo, deposizioni di Maria Cristina Bracciale, di Sarinelli Sandro, di Buonanno Antimina, di Guarini Dania, di Ciocan Dorina Elisabeta, di Lungo Alina, di Visinelli Vanni

meno risibile a fronte dei rapporti tesissimi esistenti tra i due e dello stesso contenuto degli ultimi SMS intercorsi tra i predetti ( di cui di seguito si dirà). Che poi il Trombetta possa avere errato nel descrivere il colore e la capienza della tanica , confondendola con altre parimenti conservate nella cantina del Soccodato ( da cui era stata prelevata la tanica in questione) non risulta in alcun modo significativo di falsità della dichiarazione, segnatamente ove si consideri che la stessa Bracciale ammetteva di avere accompagnato i complici a riempire la tanica di benzina proprio al fine di dare fuoco all'auto del marito, così come concordato dai due uomini (ed a lei ben noto) e di avere personalmente recuperato la tanica in questione portandola presso la casa di Anzola.

Ancora, ulteriori importanti riscontri alla veridicità della ricostruzione del fatto operata dal chiamante in correità provengono dagli accertamenti sulle celle telefoniche , che confermano i movimenti degli imputati il pomeriggio e la notte del 7 giugno così come ricordati dal Trombetta : risulta invero che alle ore 14,10 tanto il cellulare del Sanna quanto quello del Trombetta allacciavano la cella della abitazione di Anzola Emilia ( dove il dichiarante aveva riferito essere stato eseguito il sopralluogo necessario alla consumazione della aggressione già concordata), così come alle 17,32 coprivano la cella del luogo di lavoro della Bracciale ( ove dichiaratamente i tre si erano incontrati per un primo , decisivo abboccamento in ordine al delitto), ed alle ore 18 circa venivano individuati nella zona della abitazione del Soccodato, ove verso le ore 20 li raggiungeva la Bracciale ( ove secondo Trombetta avevano cenato insieme per concordare gli ultimi particolari del piano criminoso); per le tre ore successive i due amanti non si contattavano reciprocamente ( di fatto essendo insieme, come ricordato dal coimputato), e solo tra le ore 23,59 (quando la donna ormai si trovava in Via Turrini di Anzola, presso la casa coniugale) e le ore 0,34 seguivano una serie di SMS tra i due, prima che anche il cellulare del Sanna si avvicinasse al luogo del delitto : il che coincide pienamente con gli orari forniti dal Trombetta e con gli spostamenti dal medesimo riferiti. Nel frattempo, tra le ore 19,49 e le ore 21,03 l'imputata aveva scambiato una serie di SMS con il Reatti, che ella aveva poi prudentemente ( e significativamente) provveduto a cancellare dal proprio telefono, ma che venivano tuttavia recuperati nel cellulare del predetto; messaggi in cui, alle proteste di amore imperituro della vittima, la donna rispondeva – contrariamente a quanto da lei affermato nell'interrogatorio- non già ricambiando i sentimenti proclamati, bensì rinfacciandogli i rapporti e la frequentazione con una “ *delle sue troie*” , come la sua nuova compagna “*vestita di bianco con capelli neri*” : il che confermerebbe che la Bracciale non solo pedinava il Reatti , come da quest'ultimo confidato a Ciocan Dorina Elisabeta , ma che lo aveva visto in compagnia della stessa (come da deposizione della medesima teste) proprio il pomeriggio del 12 giugno. In aggiunta a ciò la Bracciale rispondeva al messaggio affettuoso del coniuge promettendogli “*(...) ora (...) vivrò nell'attesa. Così sì che morirai realmente*” .

Non possono neppure sottovalutarsi, quali conferme della veridicità e della significatività del racconto del Trombetta, le dichiarazioni della sorella della Bracciale che dava conto di una serie di particolari significativi già incidentalmente da lui riferiti. La teste, invero, confermava il fatto che Sonia ormai da tempo non dormiva più nella casa di Anzola, facendovi tappa al massimo una o due volte alla settimana ; la sera dell'omicidio, tuttavia, rientrava verso mezzanotte/mezzanotte e mezzo e le offriva da bere un amaro. Dopo poco , sostenendo di avere sonno, la convinceva ad andare a dormire: di fatto Maria Cristina Bracciale riferiva di essersi sentita insolitamente molto stanca, con le gambe che le cedevano, cosa che peraltro- dichiaratamente- le accadeva sempre, ogni qual volta ella consumava anche piccole quantità di alcolici. Dopo essersi portata a letto ed essersi addormentata veniva peraltro svegliata dai cani che abbaiavano in modo eccessivo ed affatto inusuale, ed in ragione di ciò invitava la sorella – che peraltro sosteneva non vi fosse nulla di anomalo nel comportamento degli animali - a verificare che non vi fosse nessuno fuori: di fatto Sonia si affacciava dalla finestra, poi usciva; dopo poco tempo ella la sentiva gridare e nel momento in cui la raggiungeva all'esterno rinveniva il cognato riverso a terra. Non vi è a questo punto chi non veda come la deposizione della teste costituisca un potente mezzo di riscontro della chiamata in correità: da un lato, infatti, il non ordinario ritorno della imputata a notte inoltrata (verso la mezzanotte) nella vecchia casa coniugale proprio la sera dell'omicidio rappresenta una anomala coincidenza, segnatamente ove si consideri che la donna ormai da tempo conviveva con il Sanna a casa del Soccodato, e che la sera del delitto ella era già rientrata dal lavoro presso l'abitazione dell'amico, per cenarvi unitamente al proprio compagno. Inoltre è confermato dalla teste il particolare per cui la sorella, non appena rientrata a casa, si affrettò ad offrirle un amaro nonostante la di lei proclamata avversione per i superalcolici ; non si vede peraltro come il Trombetta avesse potuto apprendere che la sorella della Bracciale era particolarmente sensibile agli alcolici , e che reagiva agli stessi addormentandosi, se non sentendoselo raccontare dalla stessa imputata, nell'ambito di un programma criminoso che prevedeva ( come di fatto verificatosi) che la scomoda testimone dovesse dormire al momento della aggressione.

Da ultimo, ulteriore elemento di conferma della attendibilità del Trombetta è costituito dal contenuto della intercettazione ambientale dell'8/6/12 , da cui (come già condivisibilmente argomentato nella impugnata sentenza) si evince chiaramente che, preavvisata proprio dal Trombetta della captazione in corso, e peraltro ignara del fatto di essere videoripresa oltre che fonicamente registrata, la Bracciale tentava disperatamente di costruire una falsa versione difensiva comune con i due complici ed inscenava a tale scopo con il Sanna una pantomima - che voleva comprovare la propria inconsapevolezza dell'accaduto- in cui ella fingeva di colpirlo ( dietro suoi silenziosi inviti) nel momento in cui, apparentemente, le veniva confidato che l'uomo era uno degli

autori dell'aggressione ai danni del Reatti. Nel corso di tale intercettazione si apprezza comunque in modo del tutto evidente il continuo aggiustamento della versione che i tre corei tentano di impostare, ad onta della intercettazione in corso, con ciò stesso confermando il proprio precedente accordo ed il concorso di tutti nell'accaduto.

Ciò posto in punto di fatto , si deve conseguentemente ritenere del tutto attendibile – in quanto soggettivamente credibile, attendibile intrinsecamente ed estrinsecamente riscontrata in modo ampio ed univoco- la chiamata in correità operata dal Trombetta e conseguentemente compiutamente acclarata , anche sulla scorta delle ulteriori emergenze probatorie citate , la condivisione del progetto delittuoso concordato dalla Bracciale con il Sanna ed il Trombetta ai danni del Reatti .

E' a questo punto importante evidenziare come l'interpretazione di quanto pacificamente acquisito sotto il profilo oggettivo debba coniugarsi con quattro differenti impostazioni giuridiche dell'elemento soggettivo proposte o contestate dagli appellanti : **A)** in termini maggiormente difensivi – esclusi dalla Pubblica Accusa- si pone la ventilata possibilità che la Bracciale non avesse avuto sentore alcuno dell'intento lesivo o omicidiario dei coimputati, né avesse affatto concorso materialmente con i predetti a preordinare e determinare l'evento, rimanendo assolutamente estranea al piano ed alla azione dei due uomini; **B)** secondo una seconda e diversa prospettiva – sempre meramente difensiva, e cui parimenti si opponeva il P.M.-, l'azione punitiva posta in essere dal Sanna e dal Trombetta, se pure concordata preventivamente con la donna , aveva come scopo comune esclusivamente quello di malmenare pesantemente il Reatti, ma si era in seguito inopinatamente evoluta in modo non affatto prevedibile per la appellante, che era all'oscuro sia dei precedenti penali sia delle problematiche psicologiche dei due complici, e che non poteva immaginare che i predetti utilizzassero per picchiare il marito addirittura delle sbarre di ferro, da loro casualmente rinvenute all'ultimo minuto sul luogo del delitto; **C)** una terza ipotesi, sposata in subordine tanto dalla difesa, quanto dal P.M., è quella che legge nei fatti la concreta possibilità per la Bracciale di prevedere l'esito diverso e più grave della condotta meramente lesiva concordata con i complici, ancorché l'evento letale non fosse stato assolutamente da lei voluto e neppure accettato in termini di rischio ; **D)** da ultimo , la tesi sostenuta in prima istanza dalla Pubblica Accusa in appello, ma contestata dalla difesa , è quella che attribuisce alla donna il ruolo di ideatrice ed istigatrice dell'omicidio del marito, la cui morte era stata da lei voluta ed organizzata unitamente agli esecutori materiali, o comunque prevista come un rischio del tutto verosimile e pienamente accettabile dell'azione punitiva, in relazione alla situazione di vulnerabilità della vittima e di estrema aggressività degli agenti.

E' evidente che le descritte, differenti impostazioni necessitano di una lettura inequivoca dell'elemento soggettivo, che ovviamente va effettuata sulla base degli elementi di fatto acquisiti.

Ed allora : dalla chiamata in correità, dalle deposizioni e dagli accertamenti tecnici in atti appare del tutto sconfessata la tesi maggiormente difensiva sub A), posto che è indubbio che la Bracciale non solo frequentava assiduamente i correi in diretta prossimità del delitto, ma che a loro aveva ripetutamente confidato il proprio proposito di vendetta, che con gli stessi aveva concordato una azione punitiva in danno del coniuge, verso cui peraltro nutriva profondi sentimenti di odio comunicati alla stessa vittima ancora poche ore prima dell'omicidio e che aveva materialmente cooperato nella azione, attivandosi per sedare una pericolosa testimone ( la sorella) e per procacciare la benzina necessaria a depistare le indagini. Giova peraltro sottolineare come anche le successive azioni della Bracciale ne comprovino definitivamente la consapevolezza e volontà di partecipare alla letale aggressione in atto e di occultarne gli autori reali : la donna, invero, dichiarava nel suo interrogatorio che nel momento in cui si era affacciata dalla finestra dopo avere sentito i cani abbaiare aveva veduto – poiché le luci esterne erano accese- un uomo tutto vestito di nero, dalla testa ai piedi, vicino al Reatti . Ella si precipitava immediatamente all'esterno ma il malvivente era scomparso. Ora, al di là della absurdità di una ricostruzione che propone una donna disarmata precipitarsi incontro ad uno sconosciuto camuffato che ha appena massacrato di botte un uomo di notevoli proporzioni, è del tutto evidente che intanto la Bracciale non poteva avere avuto alcuna visione <sup>dell'uomo camuffato</sup> ~~dell'esterno~~ facilitata dalle luci al neon, che erano state ( comprovatamente) staccate dal Sanna; inoltre, se anche la donna avesse veduto qualcosa, <sup>degli autori del fatto</sup> non avrebbe certo potuto non riconoscere il compagno e l'amico, presentatisi a volto scoperto e con abiti di colori ben visibili (quelli del Trombetta venivano sequestrati ancora macchiati di sangue, dopo che l'imputato si era cambiato a casa del Soccodato) . E' pertanto inevitabile concludere che o ella aveva già conoscenza di chi si trovava nel cortile, oppure aveva ( quanto meno) dovuto inevitabilmente riconoscere gli autori della aggressione in tale momento e tentava coscientemente di coprirne le tracce : è vero infatti che, al di là della già citata pantomima inscenata dalla donna con il Sanna nella sala di attesa dei Carabinieri ( oggetto di intercettazione ambientale), sin dall'inizio, nei contatti telefonici subito ripresi dalla appellante con il proprio compagno si percepisce l'esistenza di una conoscenza comune e condivisa dei fatti, e l'intento di occultarne le tracce; basta invero considerare che nel messaggio inviato al Sanna dopo oltre tre ore di silenzio telefonico (due ore dopo il delitto), dopo averlo apparentemente avvisato della gravità dei fatti verificatisi (*"Amò, un casino, i Carabinieri, le ambulanze, pazzesco, chissà chi è stato, amò ho paura stai dormendo?"*), senza tuttavia, paradossalmente, raccontargli nulla dell'omicidio, l'imputata riprendeva a parlare di ordinaria amministrazione con tono assurdamente discorsivo (*"A proposito i lavori di casa continuano.*

*Mentre li da Augusto come va? Un bacio*”) . Del tutto improponibile appare pertanto la tesi sopra riassunta sub A).

Neppure può fondatamente assumersi che la Bracciale ignorasse le specifiche potenzialità criminali dei suoi complici, e pertanto non fosse in grado di immaginarsi potenziali sviluppi letali della loro azione aggressiva, come di contro suggerito nella ipotesi difensiva sub B) : quand’anche si volesse infatti sostenere che la donna era all’oscuro del precedente penale specifico del Sanna ( ovvero della sua pericolosità criminale specifica) e della disponibilità da parte dei due correi delle sbarre di ferro concretamente utilizzate per uccidere il Reatti, non potrebbe comunque ignorarsi la di lei chiara conoscenza della indole incoercibilmente violenta dei predetti, e dell’odio profondo nutrito dal Sanna nei confronti del Reatti; ella aveva peraltro ricevuto confidenze da parte del Trombetta in ordine ai di lui trascorsi problematici ed ai disagi psicologici di incontrollabilità degli impulsi che lo affliggevano e conosceva molto bene la natura violenta e vendicativa del compagno, avendo peraltro avuto diretta comunicazione dei di lui propositi omicidiari dalla cugina Guarini Dania – che lo aveva esplicitamente catalogato come “ *un mostro*”- , ed avendone altresì dovuto a più riprese calmare gli impulsi aggressivi . Né può dimenticarsi che lo stesso Soccodato Augusto – ospite della coppia Sanna/Bracciale, e che per quest’ultima ebbe comprovatamente a mentire in molti e diversi modi, oltre a tentare di subornare il Sanna medesimo ed il Trombetta – ammetteva che la donna era perfettamente a conoscenza dei trascorsi penali del proprio compagno. Giova inoltre rilevare come il consiglio di colpire il Reatti alla gamba destra ( più debole perché comprovatamente oggetto di precedenti lesioni) non poteva essere giunto al Trombetta da altri che dalla Bracciale , in quanto ben difficilmente un siffatto particolare poteva essere diversamente noto ai due autori della aggressione. E che di tale suggerimento i predetti facessero buon uso – avendolo pertanto certamente ricevuto- è pacificamente provato dai rilievi autoptici in atti. A una siffatta osservazione si aggiunge che il consiglio in questione poteva trovare attuazione solo avendo la disponibilità di un corpo contundente di una certa lunghezza ; ed allora il ricordo del Trombetta – che raccontava come la complice li avesse raggiunti in cortile poco prima della aggressione, ben potendo notare le spranghe in loro possesso, e raccomandandogli proprio in tale circostanza di indebolire il Reatti colpendolo alla gamba destra- assume una maggiore credibilità. Di scarso rilievo è la censura difensiva secondo cui ( per quanto asserito dalle due sorelle Bracciale) non c’era frutta in casa che la donna potesse offrire ai due correi in tale momento, come riferito dal Trombetta : non vi è infatti chi non veda che il chiamante in correità non aveva alcuna valida ragione ( anche seguendo l’ipotesi difensiva) di riferire un particolare apparentemente così insignificante; ed è altresì evidente che l’imputata poteva avere avuto tranquillamente tutto il tempo di acquistare generi di conforto rientrando dal lavoro, o anche di raccogliere prodotti degli alberi coltivati nei campi su cui era costruita la casa coniugale.

Ed allora , alla luce dei fatti come ricostruiti dal Trombetta e confermati dalle già descritte emergenze probatorie, non può fondatamente ritenersi che la più che verosimile evoluzione degli eventi non fosse pronosticabile dalla Bracciale .

Vanno conseguentemente escluse le due prime costruzioni difensive.

Ma vi è di più : a parere di questa Corte, invero, neppure può validamente sostenersi la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art.116 cp., che presume che la imputata avrebbe al più potuto rappresentarsi un evento letale come sviluppo logicamente prevedibile della condotta concordata con i complici, ma senza avere concretamente preventivato o voluto la morte del marito , né come fine specifico della azione delittuosa, né come accettabile conseguenza della stessa . E' bene invero ricordare, in punto di diritto, che *"in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata"*<sup>(6)</sup>. La configurazione del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., in subordine richiesta tanto dalla difesa, quanto dal P.M., è invero soggetta a due limiti negativi : che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base <sup>(7)</sup>.

Ora, per quanto già più sopra argomentato nell'escludere la ricostruzione sub B), è palese che l'evoluzione letale della aggressione concordata tra i tre correi non poteva costituire un evento eccezionale o assolutamente anomalo, sia in ragione della indole incoercibilmente violenta di ambedue gli autori materiali del fatto, sia per l'odio profondo nutrito da almeno uno dei due nei confronti della p.l., sia per le concrete modalità di attuazione della azione, così come preventivamente concordate. A ciò si aggiungono una serie di ulteriori considerazioni : le indicazioni (di colpire alla gamba destra) e l'aiuto fornito dalla Bracciale ( con l'acquisto della tanica di benzina) a detta azione dimostrano non solo l'intento della donna di porre il coniuge in totale balia dei suoi carnefici, ma altresì la consapevolezza della predetta che i complici lo

---

<sup>6</sup> Sez. 2, *Sentenza n. 49486 del 14/11/2014 Ud.* (dep. 27/11/2014 ) Rv. 261003

<sup>7</sup> Sez. 6, *Sentenza n. 6214 del 05/12/2011 Ud.* (dep. 16/02/2012 ) Rv. 252405



avrebbero inevitabilmente ridotto in condizioni tali da non potere né reagire all'incendio della propria auto, né successivamente denunciare gli autori del fatto – uno dei quali, il Sanna, a lui ben noto-, che si erano comprovatamente presentati presso la di lui abitazione a volto scoperto. Conseguentemente ella era ben consapevole, quanto meno, che l'aggressione sarebbe stata di tale violenza da ridurre il Reatti in condizioni di non nuocere più a nessuno. Una siffatta previsione si coniuga d'altronde con i discorsi che la donna ormai da alcuni giorni faceva con i complici, quando, a detta del Trombetta, i due amanti si confrontavano sulle possibili conseguenze cui sarebbero potuti andare incontro “ *se fosse capitato qualcosa di grave*”.

Vero è, d'altro canto, che secondo quanto riferito dal Trombetta, il Reatti durante l'aggressione chiamava a gran voce il nome della moglie, richiedendone l'aiuto : il che, unitamente ai contatti telefonici intervenuti tra i due durante la giornata, ed alla anomalia della contemporanea presenza di entrambi presso l'abitazione coniugale – dove ormai i due non soggiornavano più- induce a supporre che la vittima avesse la certezza della presenza della moglie in casa , e pertanto ( stante la rarità di tale situazione) che egli si fosse accordato con la Bracciale per vedersi quella sera nella casa di Anzola, se non addirittura che l'imputata lo avesse attirato appositamente all'appuntamento letale. Di fatto, lo stesso Trombetta, su specifica domanda del giudice, non sapeva spiegare come essi potessero avere avuto certezza della presenza della p.o. sul luogo dell'agguato, se pure era certo di averlo saputo; vero è che non solo i due autori della aggressione avevano colto nel segno circa la serata, ma anche circa l'orario di arrivo del Reatti.

Ritiene pertanto la Corte che nel caso di specie l'imputata si sia resa responsabile di avere volontariamente istigato i due complici a dare una lezione esemplare al coniuge, verso cui ella nutriva dichiaratamente un odio profondo, tanto da augurargli ripetutamente la morte con SMS dall'inequivoco contenuto (<sup>8</sup>); gli accordi presi e l'organizzazione concordata dell'aggressione in orario, luogo e con modalità tali da minare le possibilità di difesa della vittima e da potergli arrecare lesioni mortali - dopo avere posto in condizioni di inoffensività l'unica testimone in grado di intromettersi nella situazione ed avendo fornito ai correi precise indicazioni per neutralizzare le reazioni della p.o.- appaiono univocamente indicativi di un intento ben più che meramente lesivo , laddove peraltro erano anche stati previamente valutati gli eventuali rischi di conseguenze letali della azione. Non era certo una coincidenza, pertanto, se l'imputata si premurava anche di inquadrare l'accaduto in un contesto criminoso affatto differente, e di procurare una tanica di benzina per incendiare l'auto della vittima, tutto proprio al fine di depistare le indagini : è invero

---

<sup>8</sup> 22/4/12 : “*pagherai tutto e morirai come un verme*”; 5/6/12 : “ *Ti auguro di fare una brutta fine*”; 7/6/12 :” *Così si che morirai realmente*

provato che nel momento in cui i soccorsi si portavano presso l'abitazione di Anzola Emilia la Bracciale aveva come primo pensiero quello di recuperare tra le carte del marito ricevute di versamenti operati dal coniuge tramite Western Union , per provarne il collegamento con ambienti malavitosi legati al mondo della prostituzione. Ecco allora che tutti i descritti elementi appaiono indicare una volontà di determinazione dell'evento preventivato e concretamente verificatosi , con predisposizione di un piano appositamente costruito per renderlo <sup>la vittima</sup> innocuo, privo di difese da parte di terzi e per inibirgli pericolose reazioni ( diversamente neppure sarebbe stato necessario il concorso di ben due distinti "picchiatori" armati) , ed escludono pertanto la correttezza del riconoscimento del cd. "concorso anomalo" di cui all'impugnata sentenza. Quand'anche si volesse sostenere, in accordo con la difesa, che la Bracciale non poteva avere certezza della riuscita definitivamente letale dell'azione punitiva, non potrebbe comunque, a fronte dei descritti elementi, che ritenersi che la stessa avesse quanto meno concretamente previsto e quindi accettato ( se non sperato direttamente) l'esito omicidario della azione in contestazione. ce

Quanto alle subordinate richieste difensive, osserva la Corte come nessun dubbio né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo possa sussistere quanto al reato di cui all'art.697 cp. sub B), posto che la Bracciale aveva pacificamente ammesso la proprietà del caricatore per pistola semiautomatica , originariamente riferibile ad una Beretta 765 completa di due caricatori che ella aveva venduto ad un collega, pur non avendo più reperito il secondo caricatore, ovvero quello sequestratole .

Quanto poi alla all'ipotesi di cui all'art.4 L.110/75 contestata sub A) , non può non ribadirsi quanto già più sopra espresso in ordine alla piena consapevolezza e compartecipazione della donna alle azioni aggressive attuate dai due complici, da lei raggiunti nel cortile della abitazione poco prima del sopraggiungere della vittima, quando già essi erano in possesso delle due spranghe di ferro poi concretamente utilizzate per la aggressione ; come peraltro già anticipato, il consiglio fornito in tale momento dalla appellante ai due correi – di colpire il marito alla gamba destra, più debole- acquista un più chiaro significato proprio in ragione della riscontrata disponibilità di tali armi. Non può conseguentemente che confermarsi la pronuncia di condanna di cui alla sentenza impugnata.

In ordine, da ultimo, alle conclusioni circostanziali ed al trattamento sanzionatorio , e richiamate le ampie considerazioni già svolte in punto di insussistenza della ipotesi di cui all'art.116 cp. , è appena il caso di rilevare come non appaia minimamente conferente al caso di specie l'attenuante della provocazione : è ben noto, invero, che ai fini della configurabilità di tale circostanza " *lo stato d'ira, che ne è elemento costitutivo, è escluso quando la condotta è il risultato della sedimentazione*

*nell'agente di un sentimento di vendetta, pur se riconducibile ad un fatto profondamente ingiusto, e non ricorre fatto nuovo, intervenuto in prossimità della commissione del reato”* <sup>9</sup>). Ora, nel caso di specie è ben difficile attribuire alla presenza della Ciocan sull'auto del Reatti ( con cui l'imputata lo aveva veduto quel giorno stesso) la qualifica di “fatto profondamente ingiusto”, segnatamente ove si consideri che non solo i due coniugi erano in procinto di separarsi, ma che la stessa Bracciale conviveva ormai da qualche tempo con il suo nuovo compagno. Né emergono dagli atti fatti nuovi o diversi, maggiormente prossimi al delitto, tali da giustificare l'impeto di vendetta che determinava la donna ad agire. A ciò si aggiunge peraltro che la ( se pur minima) programmazione della spedizione punitiva, concordata in più e diverse fasi tra i complici e la assoluta sproporzione tra la reazione e l'azione valgono in sé ad escludere la riconoscibilità della attenuante richiesta.

Da ultimo , ritiene la Corte di potere riconoscere alla appellante le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, in ragione della pluriennale storia di vessazioni , tradimenti e maltrattamenti subiti dalla predetta da parte del coniuge , che valgono, se pure in minima parte, ad attenuare la gravità dell'elemento soggettivo . La pena va conseguentemente rideterminata nel minimo di legge di 21 anni, da aumentarsi per la continuazione già determinata in I° grado di ulteriori due mesi . Vanno confermate le pene accessorie e le statuizioni civili, e va disposta la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese della parte civile per il presente grado del giudizio come da dispositivo.

La sentenza impugnata va confermata nel resto.

P. Q. M.

Visto l'art.605 cpp.

in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Bologna in data 16 aprile 2014 impugnata dal Pubblico Ministero di Bologna e dall'imputata, esclusa la sussistenza della attenuante di cui all'art.116 cp. e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ridetermina la pena nei confronti di Bracciale Sonia Maria in anni 21 e mesi due di reclusione. Condanna l'imputata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nonché alla rifusione delle spese di patrocinio delle costituite p.c. per la fase di appello che liquida in complessivi €5.400,00, oltre IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%.


---


<sup>9</sup> Sez. 1, *Sentenza n. 24391 del 14/04/2015 Ud.* (dep. 08/06/2015 ) Rv. 263957

Conferma nel resto.

Visto l'art.544, 3° c.pp. indica in giorni 90 per il deposito della sentenza.


Bologna 01.07.2015

Il Consigliere est.  


Il Presidente  


IL CANCELLIERE  
Piero TONELLOTTI  


FATTA COMUNICAZIONE A SENS  
DELL'ART 15 disp. reg. C.P.P.  
in data 6 30 SET. 2015

IL CANCELLIERE  
Piero TONELLOTTI  


Addi 13/11/15 il CA difensore di BRACCINI SAVA  
ha proposto ricorso per Cassazione contro questa sentenza  
il .....

13 NOV. 2015

IL CANCELLIERE B3  
(Dott.ssa Cristina Pugliese)  



La Cassazione con sentenza in data **17/5/2017** ha così deciso:

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 1500,00 ALLA CASSA DELLE AMMENDE, NONCHE' ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE **PARTI CIVILI UGOLINI ANGELA E REATTI RENATA** CHE LIQUIDA IN €. 3600,00 PER ONORARI DI AVVOCATO , OLTRE SPESE GENERALI, IVA E CPA COME PER LEGGE.

La presente sentenza è divenuta irrevocabile:  
in data **17/5/2017** - per l'imputata:  
**BRACCIALE Sonia Maria**

Bologna, 31/08/2017

Il Funzionario Giudiziario  
Viviana Urbani



Esecuzione curata dalla Cancelleria della Corte di Cassazione in data	18/5/2017 PG
Estratto alla Questura di	BOLOGNA

Bologna, 31/08/2017

Il Funzionario Giudiziario  
Viviana Urbani



**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - SEZ. PENALE - ELENCO ATTI REGISTRATI A DEBITO 1-15 SETTEMBRE 2017**

ANNO ATTO	NATURA ATTO	NUMERO ATTO	DATA REGISTRAZIONE	NUMERO REGISTRAZIONE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO A DEBITO	NUMERO REPERTORIO	ART. 59 LETT.
2012	SP	1361	01/09/2017	15741	200,00	200,00	259/17	D
2013	SP	615	01/09/2017	15742	200,00	200,00	258/17	A
2015	SP	23	01/09/2017	15743	8.400,00	8.400,00	257/17	D
2017	SP	2678	01/09/2017	15747	200,00	200,00	256/17	D
2015	SP	2411	06/09/2017	16047	200,00	200,00	260/17	D
2016	SP	732	06/09/2017	16048	200,00	200,00	261/17	D
2016	SP	5564	06/09/2017	16049	200,00	200,00	262/2017	D
2014	SP	1584	13/09/2017	16406	2.100,00	2.100,00	268/17	D
2015	SP	4410	13/09/2017	16407	200,00	200,00	267/17	D
2015	SP	5144	13/09/2017	16408	10.050,00	10.050,00	265/17	D
2016	SP	310	13/09/2017	16409	2.970,00	2.970,00	263/17	D
2016	SP	371	13/09/2017	16410	200,00	200,00	264/17	D
2017	SP	1076	13/09/2017	16419	3.717,00	3.717,00	266/17	D
2015	SP	27	15/09/2017	16522	7.500,00	7.500,00	269/2017	D
2017	SP	1485	15/09/2017	16529	200,00	200,00	270/2017	D

→ ASSISE

2927/17  
CASS.

N. 15 ATTI REGISTRATI

**IL CAPO TEAM (\*)**  
**Gabriele Mazzeo**  
 (\*) firma su delega del Direttore Provinciale  
 Maria Rita Civolani